



COMUNE DI CELLA DATI

PROVINCIA DI CREMONA

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI (TARI):
APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (P.E.F.)
PER L'ANNO 2021.**

Nr. Progr. **15**

Data **25/06/2021**

Seduta NR. **5**

L'anno DUEMILAVENTUNO questo giorno VENTICINQUE del mese di GIUGNO alle ore 19:00 convocato con le prescritte modalità, nella sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LODIGIANI FABRIZIO	SINDACO	S
FARAONI ELISABETTA	VICESINDACO	S
SCOTTI GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	S
RIVAROLI GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	N
LIGUORI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
AGAROSSO DANIO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
MANFREDINI MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	N
SCAGLIONI ROBERTO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
GARATTI MICHELA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
PEZZANI GIUSEPPINA	CONSIGLIERE COMUNALE	S
SCARATTI GIANFRANCO	CONSIGLIERE COMUNALE	S
<i>Totale Presenti: 9</i>		<i>Totale Assenti: 2</i>

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa LUISA GORINI che provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il signor Dott. FABRIZIO LODIGIANI assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESA VISIONE delle seguenti disposizioni normative:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*, che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante *“Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente”*;
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante *“Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi”* (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* e il relativo Allegato A recante il *“Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR”*;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante *“Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021”* (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante *“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti”*;
- l'*“Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani”*, dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato*

- dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
 - la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
 - la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
 - la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

1. il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
2. la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
3. la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
4. la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- al comma 683 dispone che *"il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

PRESA VISIONE altresì:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

ATTESO che il comma 5 dell'art. 30 del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, ha definitivamente disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al **30 giugno 2021**: *“Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile”*.

VISTO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 che definisce la procedura di approvazione del PEF prevedendo il seguente percorso:

- il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente, effettua la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere ad ARERA il PEF;
- ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva;

RILEVATO che il piano economico finanziario redatto da Linea gestioni S.r.l., è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati predisposti da Linea gestioni S.r.l. ed in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;

ATTESO che lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

DATO ATTO che:

- ad oggi, nell'ambito territoriale cui appartiene il Comune di Cella Dati, non risulta definito e/o operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni - sono di competenza dell'Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO inoltre che, con deliberazione n. 14 questo Consiglio Comunale, in data odierna, ha approvato il nuovo regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (T.A.R.I.);

DATO ATTO infine che:

- il Piano Finanziario 2021 è stato calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di CELLA DATI e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade come da documentazione trasmessa in data 02/03/2021 prot. n. 523 seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), come da dettagliata relazione tecnico-finanziaria e dalla documentazione elencata all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif;
- che il piano Finanziario espone un costo complessivo di Euro 63.340,00 di cui parte variabile pari a € 35.244,00 e parte fissa pari a € 28.096,00, valori da utilizzare per il calcolo delle tariffe;

RITENUTO per quanto sopra di approvare conseguentemente il piano finanziario e i relativi allegati e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RILEVATO che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dai Responsabili del Servizio Tecnico e Finanziario sotto il profilo della regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile sulla proposta di deliberazione e ciò ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 9 (nove), contrari nessuno e astenuti nessuno, espressi per alzata di mano dai n. 9 (nove) consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) anno 2021 e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come di seguito elencato:
 - PEF grezzo 2021, sottoscritto dal gestore Linea gestioni S.r.l.;
 - PEF definitivo 2021 (integrato con i dati del Comune);
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2021 predisposta dal gestore del servizio Linea gestioni S.r.l.;
 - Relazione di accompagnamento al PEF 2021 predisposta dal gestore del servizio Linea gestioni S.r.l. integrata con i dati del Comune;
 - Dichiarazione di veridicità dei dati sottoscritta dal gestore Linea gestioni S.r.l.;
 - Relazione di validazione del Piano Economico Finanziario
- 2) di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019, n. 443/2019/R/rif.;

- 3) di trasmettere, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, ed i documenti allo stesso allegati, ai fini dall'approvazione;
- 4) Di dichiarare il presente atto, con separata votazione e con voti unanimi e favorevoli, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 15 DEL 25/06/2021

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to DOTT. LODIGIANI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **10/07/2021** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 10/07/2021

SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 10/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GORINI LUISA

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno **25/06/2021**

Data 25/06/2021

SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA GORINI LUISA
